



Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana

Proposta, ai sensi dell'art. 193 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per la riqualificazione energetica e funzionale dei quattro cimiteri comunali. Integrazione e riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva e pubblica. Installazione di impianti fotovoltaici. Sistemi di videosorveglianza. Automazione cancelli. Gestione del servizio di illuminazione votiva.

ALLEGATO 4

BOZZA DI CONVENZIONE

Proponente:



Zanetti S.r.l.
Impianti Elettrici
Via Visconti Venosta, 7
20122 – Milano
Tel. 02.40701830 – Fax 0382.879042
E-MAIL: info@zanettisrl.org PEC: zanettisrl@postecert.it
P.IVA: 01238040180
SITO: www.zanettisrl.org

CONVENZIONE DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI. INTEGRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E PUBBLICA. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA. AUTOMAZIONE CANCELLI. GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

INDICE

	Pag.
SEZ. I	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1	Premesse e Documenti Contrattuali
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Oggetto della Convenzione
Art. 4	Durata della Concessione
Art. 5	Canone a carico del Concessionario (aggio).....
SEZ. II	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 6	Obblighi Generali delle Parti in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori.....
Art. 7	Termini.....
Art. 8	Progettazione
Art. 9	Esecuzione dei Lavori
Art. 10	Varianti in Corso d'Opera
Art. 11	Ultimazione dei Lavori
Art. 12	Penali relative alla Fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori
Art. 13	Collaudo
Art. 14	Proprietà degli Impianti
SEZ. III	GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 15	Modalità di Gestione dei Servizi
Art. 16	Avvio della Gestione dei Servizi
Art. 17	Servizio di Illuminazione Votiva
Art. 18	Tariffe
Art. 19	Penali relative alla Fase di Gestione
SEZ. IV	DISPOSIZIONI COMUNI ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA FASE DI GESTIONE
Art. 20	Lavori e Servizi supplementari
Art. 21	Personale
Art. 22	Appalto e Subappalto
Art. 23	Autorizzazioni.....
Art. 24	Modifiche Normative

Art. 25	Sospensione dei Lavori e dei Servizi – Forza Maggiore	22
Art. 26	Sospensione dei Servizi per Pubblico Interesse	23
Art. 27	Attività di Vigilanza del Comune	23
SEZ. V	CONDIZIONI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE	24
Art. 28	Condizioni e Presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario	24
Art. 29	Procedura di Revisione	25
SEZ. VI	GARANZIE ED ASSICURAZIONI	26
Art. 30	Garanzie Contrattuali	26
Art. 31	Polizze Assicurative	27
SEZ. VII	VICENDE DELLA CONCESSIONE	27
Art. 32	Risoluzione per fatto del Concessionario	27
Art. 33	Risoluzione per fatto del Concedente	28
Art. 34	Recesso del Concedente	29
Art. 35	Trasferimento degli Impianti al Termine del Periodo di Concessione ...	29
SEZ. VIII	DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 36	Tracciabilità dei Flussi Finanziari	30
Art. 37	Documentazione attinente alla Concessione	31
Art. 38	Comunicazioni – Trattamento dei Dati Personali	31
Art. 39	Regime Tributario	32
Art. 40	Spese di Stipula	32
Art. 41	Foro Competente	32

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemila[●], il giorno [●], del mese di [●], negli Uffici dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, siti nel Comune di Pozzuolo Martesana, dinnanzi a me [●], Segretario Generale della predetta Unione, autorizzato per legge a rogare contratti nell'interesse della stessa, si sono presentati e personalmente costituiti i Signori:

- [●], nato a [●], il [●], Codice Fiscale [●], [●] del Comune di [●], domiciliato per la sua carica presso il predetto Comune, che agisce in questo atto in nome e per conto dell'intera Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, che rappresenta in forza del provvedimento sindacale n. [●], in data [●] e della Delibera della Giunta n. [●] del [●], esecutiva ai sensi di legge.

(di seguito il “**Concedente**”);

- [●], nato a [●], il [●], Codice Fiscale [●], il quale, in qualità di Legale Rappresentante, interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome e per conto e nell'interesse di [●], con sede legale in [●], via [●], Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [●][●]

(di seguito anche “**Concessionario**”);

(Concedente e Concessionario denominati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”);

che intervengono in rappresentanza delle rispettive Parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza e i poteri contrattuali necessari alla stipula della presente Convenzione. Detti comparenti, della cui identità io Segretario sono certo, rinunciano, previo mio consenso, alla presenza di testimoni e mi richiedono di tradurre in atto pubblico quanto segue:

PREMESSO CHE

- (a) in data 28.09.2022, la società Zanetti S.r.l., con sede in Milano, via E. Visconti Venosta 7, Codice Fiscale e P.IVA 01238040180 (di seguito il “**Proponente**”) ha presentato al Concedente, una proposta (di seguito la “**Proposta**”) - corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell'art. 183 D. Lgs 50/2016, dalla cauzione di cui all'art. 93 D. Lgs. 50/2016 e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9 dell'art. 183, D. Lgs. 50/2016 caso di indizione di gara, da parte dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, per la selezione del concessionario;
- (b) che i comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana sono i comuni che costituiscono l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
- (c) che i Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” con apposite deliberazioni consiliari e che, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” in data 16 giugno 2016;

- (d) che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";
- (e) che con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Truccazzano n. 24 del 19.06.2023, con cui è stata dichiarata la volontà di recedere dall'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con decorrenza 01/01/2024 pervenuta al protocollo dell'UNIONE n 7594/2023;
- (f) con Delibera della Giunta dell'Unione n. 10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Concedente ha valutato positivamente la fattibilità, sotto il profilo tecnico, economico e giuridico della Proposta presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 183 comma 15, D. Lgs. 50/2016 e il Proponente è stato nominato promotore dell'intervento (di seguito il "**Promotore**");
- (g) che l'Unione, con la medesima Delibera ha disposto di inviare la Proposta al DIPE, per una verifica di congruità della stessa, riservandosi di approvare definitivamente il Progetto e la Proposta a verifica avvenuta.
- (h) in data 4 agosto 2023 è pervenuta all'Unione (con Prot. arrivo 9102/2023) l'analisi del DIPE datata 3.8.2023;
- (i) con comunicazione Prot. 11327 del 12.10.2023 è stato richiesto alla società Zanetti s.r.l. di integrare la proposta alla luce delle osservazioni contenute nel documento del DIPE ed in ragione dell'entrata in vigore al 1° Luglio 2023 del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 ed infine di riformularla tenendo in dovuto conto che a far data dal 1° Gennaio 2024 il Comune di Truccazzano formalmente uscirà dall'Unione dei Comuni Adda Martesana.
- (j) che in data [*] la ditta Zanetti S.r.l., con sede in Milano, via E. Visconti Venosta 7, Codice Fiscale e P.IVA 01238040180 (di seguito il "**Proponente**") ha presentato al Concedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 193 del D. Lgs. 31 marzo 2023 e facendo proprie le indicazioni contenute nel documento di Analisi del DIPE la nuova proposta avente a oggetto: **Riqualficazione energetica e funzionale dei quattro cimiteri comunali. Integrazione e riqualficazione degli impianti di illuminazione votiva e pubblica. Installazione di impianti fotovoltaici. Sistemi di video-sorveglianza. Automazione cancelli. Gestione del servizio di illuminazione votiva**, facendo proprie le indicazioni contenute nel documento di Analisi del DIPE e considerando l'uscita di Truccazzano dall'Unione;
- (k) con Delibera della Giunta dell'Unione n. [*] del [*], esecutiva ai sensi di legge, il Concedente ha valutato positivamente la fattibilità, sotto il profilo tecnico ed economico della Proposta presentata dal Proponente, che ha assunto "definitivamente" il ruolo di Promotore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 36/2023;
- (l) con bando pubblicato in data [●] su [●] (di seguito il "**Bando di Gara**") il Concedente ha indetto la procedura di gara (di seguito la "**Gara**") di cui all'art. 193 [*Procedura di affidamento*] del Codice ponendo a base di gara il progetto di fattibilità presentato dal Promotore ed approvato dal Concedente (di seguito il "**Progetto di Fattibilità**") e prevedendo la facoltà del Promotore di esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli ai sensi dello stesso articolo 193 [*Procedura di affidamento*], comma8, del Codice;

- (m) con provvedimento [●] la Gara è stata aggiudicata in via definitiva a [●];
- (n) trattandosi di affidamento inferiore alla soglia di cui all' art. 14 lett. a) del D.Lgs 36/2023, con comunicazione via PEC del [●], l'aggiudicataria ha deciso di volersi/**di non volersi** avvalere della facoltà di costituire società di scopo prevista dall' art. 194 del Codice dei Contratti Pubblici;
- (o) la durata della concessione, i livelli delle tariffe da applicare agli Utenti (come di seguito definiti), unitamente ai seguenti elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario (come di seguito definito), costituiscono i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 177 [*Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo*] del Codice, sono i seguenti:
- l'importo dei Lavori (come di seguito definiti), indicato nel Piano Economico Finanziario (come di seguito definito);
 - il livello del Tariffe (come di seguito definite), indicate nel Piano Economico Finanziario (come di seguito definito);
 - la consegna degli Impianti di Illuminazione Votiva Esistenti (come di seguito definiti) nei termini e alle condizioni previsti nel Piano Economico Finanziario (come di seguito definito);
 - la consistenza e le modalità di esecuzione dei Servizi (come di seguito definiti), come previsti nel documento "Specificazione delle caratteristiche e del servizio e della gestione";
 - il rilascio delle Autorizzazioni (come di seguito definite) necessarie per la progettazione e costruzioni dei Lavori (come di seguito definiti) e per le prestazioni dei Servizi (come di seguito definiti) nei tempi previsti nel Piano Economico Finanziario (come di seguito definito);
 - il regime fiscale;
 - che il proponente ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente;
 - il quadro normativo vigente.

**Tutto ciò premesso,
le Parti, come sopra costituite,
convengono e stipulano quanto segue.**

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse e gli atti e i documenti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti depositati presso il Concedente (di seguito gli "**Allegati**"), che, ancorché qui non materialmente allegati, le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:

-
- | | |
|---------------|---|
| Allegato n. 1 | l'offerta presentata nell'ambito della Gara (di seguito l'” Offerta ”) |
| Allegato n. 2 | Piano Economico Finanziario; |
| Allegato n. 3 | Progetto di Fattibilità; |
| Allegato n. 4 | Cronoprogramma; |
| Allegato n. 5 | Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione; |
| Allegato n. 6 | Bando di Gara e Documentazione posta a base di Gara. |
3. Costituiranno altresì Allegati al presente Contratto, a formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti da predisporre a cura del Concessionario alle condizioni e termini di cui agli articoli che seguono:
- tutti gli elaborati di cui al Progetto Esecutivo (come di seguito definito);
 - il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell'art. 100 [Piano di sicurezza e di coordinamento] del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 [*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*].
4. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto previsto in uno o più degli Allegati prevarrà il contenuto della presente Convenzione, salvo il caso in cui vi sia discordanza tra quanto previsto nell'Offerta, ipotesi in cui prevarrà il contenuto dell'Offerta.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati nel presente articolo, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, avranno in Convenzione, sia al singolare sia al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Area:	indica le aree di esecuzione dei Lavori (come di seguito definiti) e di erogazione dei Servizi (come di seguito definiti), complessivamente considerate e così come indicate nel Progetto di Fattibilità;
Autorizzazioni:	indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dei Lavori (come di seguito definiti) o per la prestazione dei Servizi (come di seguito definiti), qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
Bando di Gara:	indica il bando di gara ed i relativi allegati pubblicato dal Concedente ai sensi del Codice e per l'affidamento della Concessione (come di seguito definita);
Certificato di Collaudo:	indica il certificato di collaudo provvisorio dei Lavori (come di seguito definiti), da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori stessi;
Codice	indica il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
Complesso Cimiteriale:	indica complessivamente tutti i cimiteri civici dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana in cui devono essere eseguiti i Lavori (come di seguito definiti)

	ed erogati i Servizi (come di seguito definiti) oggetto della presente Convenzione;
Concedente:	indica l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
Concessionario:	indica [●];
Concessione:	indica la presente concessione di progettazione, costruzione e gestione ai sensi del Libro IV [<i>Del partenariato pubblico privato e delle concessioni</i>], Parte II [<i>Dei contratti di concessione</i>] del Codice così come disciplinata dalla presente Convenzione;
Convenzione o Contratto:	indica la presente Convenzione, e i relativi Allegati in cui sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti e avente a oggetto le prestazioni del Concessionario nell'ambito del rapporto concessorio;
Cronoprogramma:	indica il programma, di cui all'Allegato n. 4 della presente Convenzione, contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dei Lavori (come di seguito definiti) fino al relativo collaudo, conformemente all'Offerta del Concessionario;
Documenti Contrattuali:	indica congiuntamente la presente Convenzione e gli Allegati di cui al precedente articolo 1 [<i>Premesse e documenti contrattuali</i>];
Equilibrio Economico Finanziario:	indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Complesso Cimiteriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del Codice [<i>Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo</i>] determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico-Finanziario, di cui alla lett. (g) delle Premesse, come di volta in volta aggiornato a seguito di procedura di revisione;
Forza Maggiore:	<p>indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:</p> <p>a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente e il Concessionario, ovvero l'affidatario dei Lavori (come di seguito definiti) o Servizi (come</p>

di seguito definiti) oggetto della presente Convenzione;

- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie, contagi e pandemie;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente o al Concessionario o a terzi affidatari dei Lavori (come di seguito definiti) o Servizi (come di seguito definiti) oggetto della presente Convenzione;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- h) ritrovamento di reperti archeologici;

Impianti: indica congiuntamente gli Impianti di Illuminazione Votiva, gli Impianti di Illuminazione Pubblica, gli Impianti di Video-sorveglianza, gli impianti di Automazione dei cancelli e gli Impianti Fotovoltaici, localizzati nel Complesso Cimiteriale;

Impianti Esistenti: indica gli Impianti elettrici esistenti nel Complesso Cimiteriale alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;

Impianti Fotovoltaici: indica gli impianti fotovoltaici che saranno installati dal Concessionario nel Complesso Cimiteriale in conformità a quanto previsto nel Progetto di Fattibilità;

Impianti Video-sorveglianza: indica gli impianti di video-sorveglianza che saranno installati dal Concessionario nel Complesso Cimiteriale in conformità a quanto previsto nel Progetto di Fattibilità;

Impianti di Automazione

Cancelli: indica gli impianti di automazione cancelli già esistenti che saranno messi a norme e integrati dal Concessionario nel Complesso Cimiteriale in conformità a quanto previsto nel Progetto di Fattibilità;

Impianti di Illuminazione Pubblica:

indica gli impianti di illuminazione pubblica siti nel Complesso Cimiteriale;

Impianti di Illuminazione	
Votiva:	indica gli impianti dedicati all'illuminazione elettrica votiva del Complesso Cimiteriale;
Impianti di Illuminazione	
Votiva Esistenti:	indica gli Impianti di Illuminazione Votiva esistenti nel Complesso Cimiteriale alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
Lavori:	indica complessivamente tutti i Lavori (elettrici ed edili) di cui al Progetto di Fattibilità;
Offerta:	indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di Gara, in conformità alle previsioni di cui al Bando di Gara, sulla base del quale è stata aggiudicata la presente Concessione;
Parti:	indica il Concedente e il Concessionario unitamente considerati;
Periodo di Concessione:	indica il periodo corrispondente alla durata della Concessione;
Piano Economico	
Finanziario:	indica l'elaborato di cui all'Offerta del Concessionario e formante l'Allegato n. 2 alla presente Convenzione contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti per la realizzazione dei Lavori e della connessa gestione dei Servizi (come di seguito definito) per il Complesso Cimiteriale per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [●], e i successivi aggiornamenti e/o revisioni;
Progetto Esecutivo:	indica il progetto di cui all'articolo 41 [<i>Livelli e contenuti della progettazione</i>] del Codice e di cui alla Sezione III [<i>Progetto esecutivo</i>] dell'allegato I.7 [<i>Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo</i>] dello stesso Codice, che il Concessionario è tenuto a predisporre con riferimento ai Lavori e che, una volta approvato dal Concedente, formerà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
Progetto di Fattibilità:	indica il progetto di fattibilità posto a base di gara con le eventuali migliorie proposte dal Concessionario in sede di Offerta;
Referente del Concessionario:	indica il soggetto designato dal Concessionario, ai sensi del successivo articolo 38 [<i>Comunicazioni – Trattamento</i>

	<i>dei dati personali</i>], paragrafo 3, con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Progetto;
Responsabile Unico del Progetto:	indica il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato dal Concedente, cui sono demandati i compiti di cui all'articolo 15 [<i>Responsabile unico del progetto (RUP)</i>] del Codice;
Servizio/i:	indica, al singolare, ciascun Servizio indicato nell'Offerta del Concessionario - ivi compresi tutti i Servizi indicati nel documento " <i>Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione</i> " di cui all'Allegato n. 5 alla presente Convenzione - e, al plurale, il complesso di tutti i Servizi, o di parte di essi, che il Concessionario è obbligato ad erogare ai sensi della presente Convenzione;
Servizio di Illuminazione Votiva:	indica il Servizio di Illuminazione Votiva da erogarsi da parte del Concessionario in favore degli Utenti (come di seguito definiti);
Servizio di Manutenzione:	indica le attività di manutenzione sugli Impianti da svolgersi a cura e spese del Concessionario nel Periodo di Concessione, in conformità e nei limiti di quanto prescritto nel documento " <i>Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione</i> " – Allegato n.5 alla presente Convenzione;
Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione:	indica l'Allegato n. 5 della presente Convenzione, costituito dalla specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione, nel quale sono definiti i Servizi oggetto della presente Convenzione e le relative modalità di erogazione, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione;
Tariffe:	indica le tariffe applicabili dal Concessionario agli Utenti (come di seguito definiti) per la prestazione del Servizio di Illuminazione Votiva, come previste nel Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara e così come aggiornate e/o eventualmente modificate, ai sensi della presente Convenzione e/o mediante delibera del Concedente;
Ultimazione dei Lavori:	indica il momento in cui sono ultimati i Lavori, mediante redazione del certificato di ultimazione dei lavori;
Utenti:	indica i fruitori del Servizio di Illuminazione Votiva;
Verbale di Consegna	

dei Lavori:	indica il verbale di consegna dei Lavori, da cui decorre il rispettivo termine per l'ultimazione dei Lavori stessi;
Verbale di Avvio dei Servizi:	indica il verbale attestante l'inizio dei Servizi, previsti in Concessione, che il Concessionario è obbligato aderogare e quindi la data formale di inizio della concessione.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha a oggetto la disciplina dei reciproci rapporti delle Parti e delle prestazioni tecniche ed operative occorrenti per la progettazione, costruzione dei Lavori e successiva erogazione dei Servizi, secondo quanto stabilito nei seguenti articoli.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la presente Convenzione comprende:
 - a) la predisposizione della progettazione dei Lavori, a cura e spese del Concessionario, alle condizioni e termini indicati nella Sezione II [*Progettazione ed esecuzione dei Lavori*] della presente Convenzione;
 - b) l'esecuzione dei Lavori, a cura e spese del Concessionario, alle condizioni e termini indicati nella Sezione II [*Progettazione ed esecuzione dei lavori*] della presente Convenzione;
 - c) la prestazione dei Servizi, a cura e spese del Concessionario, alle condizioni e termini indicati nella Sezione III [*Gestione dei Servizi*] della presente Convenzione;
 - d) ogni altra attività necessaria e/o opportuna alla prestazione delle attività di cui alle lettere precedenti a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni di cui alla presente Convenzione.
3. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione o negli Allegati.
4. In conformità al disposto di cui all'articolo 177 del Codice [*Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo*], a titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nella presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'Impianto di Illuminazione Votiva, ivi compreso l'Impianto di Illuminazione Votiva Esistente, e così il diritto di erogare, in via esclusiva nell'intero Complesso Cimiteriale e per tutta la durata della Concessione, il Servizio di Illuminazione Votiva agli Utenti, alle condizioni e termini di cui alla Sezione III [*Gestione dei Servizi*], della presente Convenzione, introitando le relative Tariffe.

Il valore economico complessivo del contratto è stimato in euro €. 1.248.981,46

Il concessionario dichiara:

- a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi ovvero assoggettato a procedure concorsuali;
- c) di essere in possesso al momento della stipula e per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e

permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa;

- d) che non è pendente e/o minacciata alcuna controversia che possa pregiudicare la sua capacità di adempiere alle obbligazioni;
- e) che non esistono motivi ostativi alla stipula della convenzione.

Il Codice Unico di Progetto CUP è [●]

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della presente Convenzione è fissata in [●] anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. Al termine del Contratto, nelle more della definizione di un nuovo affidamento, potrà essere concessa una proroga tecnica della concessione della durata di anni uno.
2. Il concessionario è tenuto a completare i lavori entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla firma del verbale di consegna degli impianti.

ARTICOLO 5 – CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO (AGGIO)

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere all'Unione o, su richiesta, ai singoli Comuni che la compongono per tutto il periodo di Concessione, un canone annuo posticipato (aggio) pari al [●] % dei ricavi della concessione, oltre IVA.
2. Il canone sarà corrisposto entro il mese di marzo di ciascun anno. L'Unione o i singoli Comuni, in base e proporzione alle utenze attive nei propri camposanti, si impegnano a emettere regolare fattura a carico del Concessionario in tempo utile a consentire il pagamento nel termine di cui al presente paragrafo.

SEZIONE II – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Concessionario si impegna a effettuare tutte le attività inerenti e/o necessarie per la redazione della progettazione e per l'esecuzione dei Lavori, a perfetta regola d'arte, sotto la sua esclusiva e completa responsabilità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna:
 - (a) a redigere, a regola d'arte, entro i termini di cui al successivo articolo 7 [*Termini*], il Progetto Esecutivo dei Lavori, in conformità alle relative disposizioni del Codice;
 - (b) ad acquisire, secondo i casi, conformemente a quanto previsto nel successivo articolo 23 [*Autorizzazioni*], tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Lavori, l'entrata in esercizio e gestione dei Servizi, con la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi, con il Responsabile Unico del Progetto;
 - (c) a eseguire a regola d'arte tutti i Lavori e ad ultimare gli stessi entro i termini di cui all'articolo 7 [*Termini*], nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza dei cantieri e a redigere le eventuali perizie necessarie;
 - (d) a osservare, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione dei Lavori, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che

dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente Convenzione;

- (e) a osservare tutte le indicazioni e prescrizioni del Responsabile Unico del Progetto, oltre a collaborare nella fase di Collaudo;
 - (f) a fornire al Responsabile Unico del Progetto tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero compiere al fine dei controlli e dei collaudi in corso d'opera;
 - (g) a manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali, riconducibili al concessionario;
 - (h) a svolgere tutte le attività oggetto della Concessione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della Convenzione e della normativa applicabile, sostenendo tutti gli oneri e le spese per le attività ivi previste, compresi i diritti e i compensi da corrispondere ai titolari di licenze o brevetti da utilizzarsi, nonché per quelle di organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la regolare esecuzione di tutto quanto previsto nella Convenzione stessa.
2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria e/o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione e negli Allegati, così come di seguito esplicitato a titolo meramente esemplificativo:
- la formazione di tutte le operazioni per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i Lavori o operazioni da eseguire;
 - i sopralluoghi e le attività finalizzate ad una perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei plessi cimiteriali, luoghi ove dovranno essere effettuati i lavori ed eseguiti i servizi;
 - l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia ecc. e tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire successivamente alla stipula della presente Convenzione;
 - l'osservanza di tutte le norme relative all'assunzione della mano d'opera nei lavori pubblici;
 - l'adozione nell'esecuzione di tutti i Lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Salve le competenze e le responsabilità di legge del Concedente non delegabili in materia di sicurezza sul lavoro, ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sul Concessionario, restandone sollevato il Concedente;
 - i costi del personale e relativi oneri riflessi;
 - i costi dei materiali e relativi oneri riflessi.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, purché documentate e preventivamente approvate dal Concedente, fermo

restando l'obbligo del Concessionario di recepire le stesse in fase di progettazione e/o durante l'esecuzione dei Lavori, comporteranno, in caso di alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, la revisione della Concessione ai sensi di quanto stabilito ai successivi articoli 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*] e 29 [*Procedura di revisione*].

3. Il Concedente si impegna nei confronti del Concessionario:
 - (a) a esaminare il Progetto Esecutivo, presentato dal Concessionario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna, anche a stralci, con le relative approvazioni o con le eventuali osservazioni e prescrizioni;
 - (b) a effettuare le attività di vigilanza e Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in conformità alla presente Convenzione;
 - (c) a nominare il Responsabile del procedimento, del Direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché dell'organismo di collaudo, nel rispetto dell'art. 31, comma 13, del D.Lgs 36/2023;
 - (d) ad adottare, compatibilmente con le tempistiche indicate nel Cronoprogramma, ogni provvedimento o accordo opportuno o necessario finalizzato alla preliminare rimozione dei sottoservizi e delle interferenze che possano ostacolare o comunque pregiudicare la realizzazione dei Lavori, nei sopra detti termini indicati nel Cronoprogramma;
 - (e) a prestare la propria collaborazione e a svolgere le attività di propria competenza al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto concessorio.
 - (f) ad approvare delle eventuali varianti in corso d'opera, necessarie per la corretta funzionalità degli impianti.

ARTICOLO 7 – TERMINI

- 1 Il Concessionario si impegna:
 - a) a redigere il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto di Fattibilità, sulla base delle indicazioni del Concedente, entro e non oltre **90 (novanta) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b) ad avviare i Lavori, entro e non oltre **30 (trenta) giorni**, dall'approvazione del Progetto Esecutivo;
 - c) ultimare i Lavori entro e non **365 (trecentosessantacinque) giorni** dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori;
 - d) a prestare il servizio di illuminazione votiva dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. I termini di cui al presente articolo potranno essere prorogati dal Concedente, su richiesta del Concessionario, nel caso si verifichino oggettive circostanze, non imputabili allo stesso Concessionario, che determinino l'impossibilità del loro rispetto ovvero nelle altre ipotesi previste dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 8 - PROGETTAZIONE

1. Il Concessionario si impegna a sviluppare il Progetto Esecutivo in coerenza con il

Progetto di Fattibilità e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 [*Livelli e contenuti della progettazione*] del Codice e di cui alla Sezione III [*Progetto esecutivo*] dell'allegato I.7 [*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità, delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*] dello stesso Codice, nonché delle norme C.E.I. 0-2, nel rispetto dei tempi di cui al precedente articolo 7 [*Termini*].

2. In fase di approvazione del Progetto Esecutivo, il Concedente potrà proporre modifiche tecniche al progetto presentato, purché nel pieno rispetto della somma complessiva dei costi previsti nel Piano Economico Finanziario; la verifica dei costi delle varianti richieste avverrà in contraddittorio tra le Parti.
3. Il concessionario è responsabile per l'errore progettuale e di realizzazione e a carico dello stesso vi sono tutti i costi di manutenzione, ancorché non dipendenti da errore progettuale o costruttivo.

ARTICOLO 9 – ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Dell'avvio dei Lavori verrà redatto apposito Verbale (di seguito il «Verbale di Consegna dei Lavori»), in contraddittorio tra il Concessionario e il Direttore dei Lavori, nel quale le Parti dovranno dare atto che lo stato attuale dell'Area è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei Lavori.
2. Fermo il termine complessivo di ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo 7 [*Termini*], paragrafo 1, lett. c), il Concessionario sarà libero di organizzare i Lavori nel Complesso Cimiteriale a sua completa discrezione, potendo procedere alla realizzazione contestuale ovvero eseguire separatamente, in tempi successivi, i singoli interventi.
3. L'esecuzione dei Lavori dovrà avvenire a piena regola d'arte, con la massima diligenza professionale, nel pieno ed assoluto rispetto delle prescrizioni tecniche e delle modalità di esecuzione previste nella presente Convenzione.

ARTICOLO 10 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le varianti in corso d'opera potranno essere disposte al ricorrere delle ipotesi di cui all'articolo 189 [*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*] del Codice.
2. Nel caso di varianti in corso d'opera, ai sensi del precedente paragrafo che determinino l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario ai sensi del successivo articolo 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*] il Concessionario avrà diritto alla revisione del Piano Economico Finanziario in conformità al disposto di cui all'art. 192 [*Revisione del contratto di concessione*] del Codice con le modalità di cui al successivo articolo 29 [*Procedura di revisione*]. La medesima procedura verrà seguita nel caso di varianti approvate nella fase di elaborazione del Progetto Esecutivo.
3. Vi è l'obbligo per il concessionario di effettuare, su richiesta del Concedente, nuovi investimenti consistenti nella costruzione di impianti elettrici votivi aggiuntivi in seguito ad ampliamenti dovuti alla realizzazione di nuove sepolture, **ciò fatto salvo il diritto della concessionaria di richiedere, ai sensi dell'art. 20 della presente Convenzione, la revisione del Piano Economico Finanziario per ammortizzare tali nuovi investimenti.**

ARTICOLO 11 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. In esito alla formale comunicazione del Concessionario dell'intervenuta ultimazione dei lavori, verrà redatto apposito verbale nelle forme e con le modalità di cui all'allegato II.14 [*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva- Collaudo e verifica di conformità*].
2. Entro 60 giorni dall'ultimazione dei Lavori, il Concessionario dovrà fornire al Concedente copia dei disegni *as built* e delle dichiarazioni di conformità degli Impianti realizzati.

ARTICOLO 12 – PENALI RELATIVE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. In caso di ritardo nella consegna da parte del Concessionario al Concedente del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti dal precedente articolo 7 [*Termini*], si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto delle spese di progettazione, così come indicate nel Piano Economico Finanziario. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle spese di progettazione, al netto di IVA.
2. In caso di ritardo, non giustificato, nell'ultimazione dei Lavori rispetto ai termini stabiliti dal precedente articolo 7 [*Termini*], si applicherà, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo una penale corrispondente allo 0,3 per mille sull'importo totale dei Lavori, al netto di IVA, così come risultante dal Piano Economico Finanziario. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei Lavori, al netto di IVA.
3. In caso di disservizio, non giustificato, si applicherà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo una penale corrispondente allo 0,3 per mille sull'importo totale del servizio, al netto di IVA, così come risultante dal Piano Economico Finanziario. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del servizio, al netto di IVA.
4. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo art. 32 [*Risoluzione per fatto del concessionario*], qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore all'importo massimo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 13 – COLLAUDO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 116 [*Collaudo e verifica di conformità*] del Codice, per l'espletamento delle operazioni di Collaudo, il Concedente provvederà a nominare, nei tempi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, un collaudatore. I costi e gli oneri previsti per il collaudatore sono a carico del Concessionario nei limiti stabiliti dal Piano Economico Finanziario; il Concessionario provvederà a mettere a disposizione del collaudatore, a propria cura e spese, gli operai ed i mezzi utili per eseguire tutte le necessarie operazioni in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 [*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*] del Codice. I costi e gli oneri previsti per le operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario.

2. Il Certificato di Collaudo dovrà essere emesso entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'Ultimazione dei Lavori.
3. Qualora nelle visite di collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere le opere non collaudabili, si procederà ai sensi dell'art. 21 [*Valutazioni dell'organo di collaudo*] dell'allegato II.14 [*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*] del Codice. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità esono riparabili in breve tempo, il collaudatore potrà prescrivere al Concessionario le lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un termine per provvedere; il Concessionario provvederà a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari, invitando il Concedente ad effettuare una verifica su tali interventi.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, il Concessionario risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Concedente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 14 – PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI

I lavori che saranno eseguiti in attuazione della presente Convenzione, nonché gli Impianti Esistenti oggetto di sistemazione e manutenzione nei limiti di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario, appartengono al Concedente, così come l'Area sulle quali essi insistono.

SEZIONE III – GESTIONE DEL SERVIZI

ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire, per tutto il Periodo di Concessione, i Servizi di cui al documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", Allegato 5 alla presente Convenzione, e segnatamente:
 - (a) il Servizio di Manutenzione degli Impianti;
 - (b) il Servizio di Illuminazione Votiva.

I consumi energetici relativi agli Impianti di Illuminazione Pubblica, così come quelli relativi agli altri Impianti Esistenti e quelli che saranno realizzati dal Concessionario nel Complesso Cimiteriale, diversi dagli Impianti di Illuminazione Votiva resteranno pertanto a carico del Comune come previsto all' art. 18 delle Specificazioni Servizio e Gestione (Allegato 5 della presente Convenzione). L'erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità alle disposizioni di cui al documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", Allegato 5 alla presente Convenzione. Nel corso del Periodo di Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione". In tal caso, le Parti si impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti alle esigenze espresse dal Concedente. La revisione del documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" di cui al presente paragrafo, darà luogo al diritto, ove ne ricorrano i presupposti, alla revisione del Piano Economico Finanziario con le modalità di cui al successivo articolo 29 [*Procedura di revisione*].

2. Il Concedente si impegna a fornire al Concessionario la più ampia collaborazione al fine di consentire la corretta gestione dei Servizi e favorire il rapporto con gli Utenti. Il Concedente si impegna altresì a mettere gratuitamente a disposizione del Concessionario, un ufficio e/o magazzino all'interno del Complesso Cimiteriale, se disponibile.
3. Il Concessionario si impegna a svolgere periodicamente rilevazioni del gradimento del servizio offerto, con particolare riferimento al gradimento degli Utenti, inviando al Concedente una relazione annuale entro il 30 novembre di ogni anno da cui si desumono gli elementi di qualità del servizio offerto, eventuali criticità e proposte per il miglioramento del servizio.

ARTICOLO 16 – AVVIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti redigeranno in contraddittorio il Verbale di Avvio dei Servizi, nel quale verrà dato atto:
 - della consistenza degli Impianti Esistenti nel Complesso Cimiteriale;
 - dello stato di manutenzione degli Impianti Esistenti nel Complesso Cimiteriale.
2. Con il Verbale di Avvio dei Servizi, il Concedente concede e consegna altresì al Concessionario gli Impianti di Illuminazione Votiva Esistenti, al fine di prestare il Servizio di Illuminazione Votiva nel Complesso Cimiteriale.
3. Il Concessionario potrà utilizzare gli Impianti di Illuminazione Votiva Esistenti solo in funzione delle finalità proprie della Concessione come individuate dalla presente Convenzione. L'utilizzo degli Impianti di Illuminazione Votiva Esistenti in difformità da quanto previsto dalla presente Convenzione, senza il preventivo assenso scritto del Concedente, costituisce inadempimento contrattuale idoneo, ove lo stesso sia grave e sempre che sia stato preventivamente contestato al Concessionario senza che quest'ultimo abbia provveduto - nel termine assegnato - a porvi rimedio, a determinare la risoluzione della presente Convenzione, ai sensi del successivo articolo 32 [*Risoluzione per fatto del Concessionario*].
3. Gli obblighi di erogazione dei Servizi, secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gestione, decorrono:
 - per gli Impianti Esistenti dalla data di Verbale di Avvio dei Servizi di cui al presente articolo;
 - per gli Impianti realizzati dal Concessionario in conformità al Progetto di Fattibilità dall'emissione del Certificato di Collaudo.

ARTICOLO 17 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il Concessionario si impegna a fornire il Servizio di Illuminazione Votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni indicate nelle condizioni generali di abbonamento riportate nel documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", quale parte integrante e sostanziale del medesimo. Il Concessionario introiterà direttamente dagli Utenti le Tariffe di cui al successivo articolo 18 [*Tariffe*].
2. Sono ricomprese nel Servizio di Illuminazione Votiva tutte le attività e gli oneri

necessari a prestare il predetto servizio a regola d'arte, secondo le disposizioni di cui al documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione". A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna a:

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti di Illuminazione Votiva, ivi compresi gli Impianti di Illuminazione Votiva Esistenti, in modo da consegnare al Concedente, alla scadenza del Periodo di Concessione, le opere in pieno stato di efficienza e conformi alla loro destinazione d'uso;
 - provvedere al pagamento dei consumi di energia elettrica relativi agli Impianti di Illuminazione Votiva. A seguito dell'installazione, a cura e spese del Concessionario, di quadri elettrici dedicati agli Impianti di Illuminazione Votiva, il relativo contratto con il fornitore dell'energia elettrica, che sarà prescelto dal Concessionario, sarà intestato direttamente al Concessionario stesso;
 - garantire che gli Impianti di Illuminazione Votiva funzionino giorno e notte, fatte salve le sospensioni dovute a cause di Forza Maggiore e/o disposte dal Concedente ai sensi dei successivi articoli 25 [*Sospensione dei Lavori e dei Servizi – Forza Maggiore*] e 26 [*Sospensione dei Servizi per Pubblico Interesse*];
 - provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli Utenti, delle lampadine votive a led, rotte, esaurite, asportate, fulminate o mancanti per qualsiasi motivo;
 - provvedere a tenere aggiornate le planimetrie degli Impianti di Illuminazione Votiva che dovranno essere tenute a disposizione del Concedente, indicandovi tutti i tracciati principali di linee e condutture primarie, le apparecchiature elettriche installate, etc.;
 - presidiare con il proprio personale, durante il periodo della riscossione dei canoni di abbonamento, il locale che il Concedente metterà a disposizione del Concessionario.
3. Il Concessionario dovrà mantenere i rapporti con gli Utenti nel pieno rispetto delle deliberazioni comunali, oltre che della presente Convenzione e del documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", recante, tra l'altro, le Condizioni Generali di Abbonamento. Nei rapporti con gli Utenti, il Concessionario dovrà mantenere un comportamento corretto e consono al luogo ed alle circostanze; il Concedente può imporre al Concessionario l'allontanamento dal Servizio di quei dipendenti per i quali siano dimostrabili atteggiamenti scorretti nei confronti dell'utenza.

ARTICOLO 18 – TARIFFE

1. Per l'erogazione del Servizio di Illuminazione Votiva, il Concessionario applicherà agli Utenti, le Tariffe, indicate dal Piano Economico e Finanziario, Allegato n. 2 della presente Convenzione. Il Concedente si impegna, ove necessario, a recepire le predette Tariffe con apposita Delibera della Giunta, da adottarsi prima del Verbale di Avvio dei Servizi.
2. Le Tariffe di spettanza del Concessionario saranno automaticamente aggiornate, di anno in anno, a partire dal secondo anno di durata della presente Convenzione, attraverso

-
- l'applicazione dell'incremento dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), intervenuto nell'anno antecedente a quello nel quale deve effettuarsi l'aggiornamento; tale aggiornamento sarà tempestivamente comunicato dal Concessionario al Concedente. In assenza del rilevamento dell'indice ISTAT il Concessionario ed il Concedente determineranno la indicizzazione assumendo a riferimento altro indice succedaneo rilevato da enti di carattere pubblico.
3. Il Concessionario agirà nei confronti degli Utenti mediante l'applicazione delle tariffe inerenti al Servizio di Illuminazione Votiva in nome proprio sino alla scadenza della Concessione, introitando direttamente e integralmente i relativi corrispettivi.
 4. Sono a carico del Concessionario le azioni di monitoraggio del credito e di recupero degli insoluti. Il Concedente non interverrà a ripianare eventuali posizioni debitorie dell'utenza verso il Concessionario

ARTICOLO 19 – PENALI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE

1. Il Concessionario assume l'obbligo di eseguire i Servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni riportate nel documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione". Le Parti convengono che qualora il Concessionario, durante l'erogazione dei Servizi, non adempia alle obbligazioni previste nella presente Convenzione e/o nel documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", o nel caso ingiustificato ritardo nell'erogazione dei Servizi, o ancora, nel caso di violazione della normative vigenti, ordini e disposizioni impartite dal Concedente, ferma restando ogni relativa responsabilità di legge a suo carico, il Concessionario stesso sarà obbligato al pagamento delle penali nell'ammontare e con le modalità di cui al documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", fatto salvo quanto pattuito al successivo art. 32 [*Risoluzione per fatto del Concessionario*] in relazione alla risoluzione della Concessione per fatto del Concessionario.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI COMUNI ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA FASE DI GESTIONE

ARTICOLO 20 – LAVORI E SERVIZI SUPPLEMENTARI

1. Possono essere affidati al Concessionario, in via diretta, i lavori e/o i servizi supplementari che non figurano nell'oggetto della presente Concessione nei termini indicati dall'articolo 189 [*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*], comma 1, lett. b) del Codice, che dovessero rendersi necessari a seguito di eventuali ampliamenti del complesso cimiteriale, ove risulti impraticabile un cambiamento di concessione per motivi tecnici ed economici.
2. L'affidamento al Concessionario di lavori e/o servizi supplementari, darà luogo al diritto del Concessionario di chiedere la revisione del Piano Economico-Finanziario, con le modalità di cui al successivo articolo 29 [*Procedura di revisione*].

ARTICOLO 21 – PERSONALE

1. Tutti i Lavori e i Servizi previsti dalla presente Convenzione saranno eseguiti direttamente dal Concessionario con mezzi e personale propri, salvo quanto previsto dall'articolo 119 [*Subappalto*] del Codice.

2. Il Concessionario nell'esecuzione dei Lavori e nello svolgimento dei Servizi è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, fermo restando il rispetto della presente Convenzione e delle disposizioni di cui al documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione".
3. Il Concessionario è tenuto per tutto il Periodo di Concessione ad applicare nei confronti del personale addetto ai Lavori e/o ai Servizi di cui alla presente Convenzione, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale la prestazione è da eseguirsi. Gli obblighi di cui al presente articolo vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non sia aderente alle associazioni stipulanti il contratto collettivo di settore nazionale e/o provinciale o receda da essi; e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione del Concessionario e da ogni altra sua qualificazione economica o sindacale.

ARTICOLO 22 - APPALTO E SUBAPPALTO

1. Il subappalto dei Lavori e dei Servizi è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 119 [*Subappalto*] del Codice e secondo quanto dichiarato nell'Offerta.
2. Tutti gli appalti, subappalti e/o sub-contratti devono prevedere una clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 [*Tracciabilità dei flussi finanziari*] alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 [*Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*] da osservare integralmente. Il Concessionario si assume l'obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori e sub-affidatari le disposizioni previste dalla L. 136/2010.
3. Ove il Concessionario abbia costituito una Società di Progetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 [*Società di scopo*] del Codice, non integrano gli estremi del subappalto i Lavori o i Servizi affidati direttamente dalla Società di Progetto ai propri soci, precisandosi che i Lavori e/o i Servizi così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario, sempreché i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ARTICOLO 23 – AUTORIZZAZIONI

1. Il Concessionario si attiverà presso gli organi competenti ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni, necessarie per l'esecuzione dei Lavori e/o lo svolgimento dei Servizi, ponendo in essere tutta l'attività a tal fine strumentale. Eventuali ritardi e/o inadempimenti del Concessionario potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata l'inerzia del Concessionario nell'attivare i relativi procedimenti ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge.
2. Il Concedente s'impegna a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della Concessione ed il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il rilascio delle Autorizzazioni all'accesso per l'espletamento delle indagini e verifiche in sito, la convocazione, qualora necessario, di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessarie intese, nulla osta, pareri e assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici, l'aggiornamento annuale delle tariffe.

3. Qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più Autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile alla fattispecie di cui al successivo articolo 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*], con la conseguente applicabilità della relativa disciplina, ai sensi della presente Convenzione. Nulla sarà dovuto al Concessionario nel caso in cui i ritardi siano imputabili a quest'ultimo.

ARTICOLO 24 – MODIFICHE NORMATIVE

1. Qualora nel corso della presente Concessione intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuove condizioni per la redazione della progettazione e per l'esecuzione dei Lavori, ovvero che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi (inclusi mutamenti, derivanti da norme sopravvenute, relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal Concessionario), tali da determinare un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà sia al Concessionario sia al Concedente di chiedere la revisione della Concessione ai sensi degli articoli 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*] e 29 [*Procedura di Revisione*].
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari rendano necessarie modifiche al Progetto Esecutivo approvato, si osservano le disposizioni di cui all'art. 189 [*Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia*] del Codice, nonché le eventuali ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. I mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti nelle circostanze e nei limiti di cui agli articoli 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*] e 29 [*Procedura di Revisione*] della presente Convenzione.

ARTICOLO 25 – SOSPENSIONI DEI LAVORI E DEI SERVIZI – FORZA MAGGIORE

1. In nessun caso il Concessionario potrà, unilateralmente, sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori e/o l'erogazione dei Servizi.
2. L'esecuzione dei Lavori potrà essere sospesa al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 121 [*Sospensione dell'esecuzione*] del Codice.
3. La disciplina della forza maggiore è quella stabilita dall'art. 14 dello schema di contratto standard di *concessione per la progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche in partenariato pubblico-privato* approvato con deliberazione ANAC n. 1116 del 22.12.2020 e determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 05.01.2021, nonché dalla guida EPEC: *Eurostat, Theme 6- Compensation, relief and force majeure events*
4. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore fornendo:
 - a) l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
 - b) una descrizione dei Lavori e/o dei Servizi che non possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente;

- c) l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che il Concessionario intende attivare.
5. Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo paragrafo 5, le Parti individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale revisione del Piano Economico-Finanziario. Il Concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi onde consentire un'immediata ripresa dei Lavori, nelle ipotesi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, qualora la sospensione dell'attività di costruzione e/o di erogazione dei Servizi si protragga per un periodo non superiore a 60 giorni, il Concessionario avrà diritto:
- a una automatica proroga dei termini di realizzazione dei Lavori per un periodo pari a quello della sospensione, ove la sospensione riguardi l'attività di costruzione;
 - in ogni caso a una proroga della durata della Concessione per il medesimo periodo.
7. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 60 giorni e sia tale da comportare un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario avrà diritto alla revisione della Concessione ai sensi degli articoli 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*] e 29 [*Procedura di Revisione*].
8. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 120 giorni consecutivi o qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di finire dei servizi oggetto del contratto.

ARTICOLO 26 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI PER PUBBLICO INTERESSE

1. Qualora il Concedente richieda la sospensione totale o parziale dei Servizi o la ritardata attivazione degli stessi:
- a) per motivi di pubblico interesse inclusi il pericolo grave ed imminente di danno alla salute, all'integrità fisica, alla sicurezza dei dipendenti, degli ausiliari e collaboratori del Concessionario;
 - b) per comprovate ragioni tecnico-logistiche;
- il Concessionario, ove la sospensione di cui sopra non sia dovuta a fatti e/o causa imputabili al Concessionario stesso, avrà diritto alla proroga della durata della Concessione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione, fermo quanto previsto dai successivi articoli 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*] e 29 [*Procedura di Revisione*], laddove la proroga non sia sufficiente a ripristinare le condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario.

ARTICOLO 27 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COMUNE

1. In conformità alle vigenti normative, il Concedente, e per esso il Responsabile Unico del Progetto o funzionari comunali appartenenti al settore tecnico dal medesimo delegati in forma scritta, nonché il collaudatore, avrà facoltà di procedere a tutte le verifiche ed ispezioni in corso d'opera che riterrà opportune per accertare la regolare

-
- esecuzione dei Lavori e dei Servizi, senza necessità di alcun preavviso.
2. Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Concessionario e agli Utenti.
 3. Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche e/o ispezioni specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità. Entro i successivi 15 giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al Concedente.
 4. Le verifiche e/o ispezioni eseguite dal Concedente non escludono la responsabilità del Concessionario per vizi, difetti e difformità dei Lavori, di parte di essi o dei materiali impiegati, né la garanzia del Concessionario stesso per le parti di Lavori e materiali già controllati; in ogni caso, esse non comportano responsabilità o accettazione dei Lavori da parte del Concedente.

SEZIONE V – CONDIZIONI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 28 – CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti danno atto e riconoscono che l'Equilibrio Economico Finanziario della presente Concessione è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico- Finanziario, come richiamati alla premessa g) della presente Convenzione e, nello specifico da:
 - a) l'importo dei Lavori, indicato nel Piano Economico Finanziario;
 - b) il livello del Tariffe, indicate nel Piano Economico Finanziario;
 - c) la consegna degli Impianti di Illuminazione Votiva Esistenti nei termini e alle condizioni previsti nel Piano Economico Finanziario;
 - d) la consistenza e le modalità di esecuzione dei Servizi, come previsti nel Disciplinare di Gestione;
 - e) il rilascio delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione e costruzioni dei Lavori e per le prestazioni dei Servizi nei tempi previsti nel Piano Economico Finanziario;
 - f) il regime fiscale;
 - g) il quadro normativo vigente.
2. In base al Linee guida per la redazione del PEF dei servizi pubblici locali non a rete, il Concessionario si impegna a procedere ad aggiornamento triennale del PEF con costi ed adempimenti a suo carico
3. Atteso che entrambe le parti possono procedere alla revisione del Piano Economico e Finanziario e non solo il concessionario, costituiscono pertanto eventi destabilizzanti che danno luogo al diritto a richiedere la revisione delle condizioni della Concessione, ove incidano sull'Equilibrio Economico Finanziario della medesima, le seguenti ipotesi:
 - a) il mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base indicati nel precedente paragrafo. A titolo esemplificativo e non esaustivo,

rientrano nella presente ipotesi:

- eventuali varianti dei Lavori in corso d'opera, richieste dal Concedente, che modifichino l'importo dei Lavori indicati nel Piano Economico Finanziario;
 - eventuali richieste di innovazioni e/o modifiche nelle modalità di erogazione dei Servizi, che determinino maggiori oneri per il Concessionario rispetto a quelli indicati nel Piano Economico Finanziario;
 - la sospensione totale e/o parziale dei Servizi ai sensi del precedente articolo 26 [*Sospensione dei Servizi per Pubblico Interesse*];
 - eventuali modifiche dei livelli Tariffari, come indicati nel Piano Economico Finanziario;
 - l'introduzione di limitazione, di qualsivoglia natura, che restringano o rendano più difficoltoso, l'accesso degli Utenti al Servizio di Illuminazione Votiva;
- b) il ritardo da parte del Concedente nella consegna al Concessionario degli Impianti di Illuminazione Votiva Esistenti ovvero la consegna di impianti di consistenza e/o stato manutentivo diverso da quelli previsti nel Piano Economico Finanziario;
- c) l'affidamento al Concessionario di lavori e servizi supplementari, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, del precedente articolo 20 [*Lavori e Servizi supplementari*].;
- d) il ritardo nel rilascio dell'Autorizzazioni necessarie per la progettazione e costruzioni dei Lavori e per la prestazioni dei Servizi, rispetto ai tempi previsti nel Piano Economico Finanziario, superiore a 60 (sessanta) giorni, sempre che esso non sia imputabile al Concessionario, ovvero l'emissione di atti amministrativi, provvedimenti giurisdizionali o altri eventi imprevedibili che impongano di apportare innovazioni e/o varianti alla progettazione, costruzione dei Lavori e/o alla gestione e manutenzione degli Impianti sempre che tali atti, provvedimenti o eventi non siano imputabili al Concessionario;
- e) sospensione dei Lavori e/o dei Servizi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni;
- f) il verificarsi di modifiche al regime fiscale che incidano sui ricavi da riscossione delle Tariffe come indicate nel Piano Economico Finanziario, che tiene conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di stipula della presente Convenzione;
- g) l'entrata in vigore di norme legislative o regolamentari, applicabili direttamente e/o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelle poste a base del Piano Economico Finanziario.
4. Qualora, al verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra specificate, l'Equilibrio Economico Finanziario della presente Concessione dovesse essere modificato in senso sfavorevole al Concessionario, questi avrà diritto alla revisione secondo le procedure previste al successivo articolo 29 [*Procedura di revisione*].

ARTICOLO 29 – PROCEDURA DI REVISIONE

1. Al verificarsi di una delle circostanze delineate al precedente articolo 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*] o negli altri casi di revisione previsti nella presente Convenzione la questione sarà sottoposta al Responsabile Unico

del Progetto, il quale dovrà, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione - contenente l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comportano una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario e supportata da idonea documentazione dimostrativa della alterazione degli indicatori di equilibrio - aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico cui ha diritto di partecipare anche il Concessionario al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione. Detta procedura consensuale di revisione dovrà obbligatoriamente concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione di una delle Parti.

2. Qualora, entro il periodo di cui al paragrafo che precede, non sia raggiunto un accordo bonario tra le Parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, le parti potranno recedere dalla Convenzione ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 192 [*Revisione del contratto di concessione*] comma 4, Codice.

SEZIONE VI – GARANZIE ED ASSICURAZIONI

ARTICOLO 30 – GARANZIE CONTRATTUALI

1. Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario ha costituito garanzia fideiussoria n. [●] del [●], rilasciata da [●], per un importo di € [●] (Euro [●]), a titolo di cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni inerenti alla progettazione ed esecuzione dei Lavori e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
2. La garanzia di cui al comma che precede prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Cod. Civ., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 117 [*Garanzie definitive*], comma 8, del Codice. La garanzia cesserà di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Collaudo.
3. Il Concessionario si impegna altresì a consegnare al Concedente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'emissione del Verbale di Avvio dei Servizi, la cauzione di cui all'art. 193 [*Procedura di affidamento*], comma 6 del Codice, di importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio come risultante dal Piano Economico Finanziario, a garanzia degli obblighi di prestazione dei Servizi assunti dal Concessionario.
L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dall'articolo 106 [*Garanzie per la partecipazione alla procedura*], comma 8, del Codice.
4. La cauzione di cui al precedente paragrafo 3, potrà, a scelta del Concessionario, essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia dovrà avere le medesime caratteristiche di cui al precedente paragrafo 2 e durata per tutto il Periodo di Concessione. È ammessa la costituzione, daparte del

Concessionario, di una garanzia con durata inferiore, anche annuale, fermo l'obbligo del Concessionario stesso di procedere tempestivamente al suo rinnovo alla scadenza, in modo da garantire il permanere della cauzione per tutto il Periodo di Concessione. Il mancato rinnovo della garanzia da parte della Compagnia che rilascerà la polizza non potrà costituire motivo di escussione della stessa. È altresì ammessa la costituzione della cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Concedente.

5. Il Concessionario si impegna a reintegrare tempestivamente le cauzioni di cui al presente articolo qualora le stesse siano, parzialmente o totalmente, incamerate dal Concedente.
6. La mancata costituzione e/o rinnovo e/o reintegro delle cauzioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento contrattuale e darà luogo al diritto del Concedente di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 32 [*Risoluzione per fatto del Concessionario*].

ARTICOLO 31 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, dovrà stipulare ai sensi dell'art. 117 [*Garanzie definitive*], comma 10, del Codice, polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso della esecuzione dei Lavori, per una somma pari all'importo dei Lavori come desumibili dal Piano Economico Finanziario. La copertura assicurativa di cui al presente paragrafo, decorre dalla data di consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di Ultimazione dei Lavori risultante dal relativo Certificato. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario, che dovrà trasmettere al Concedente copia della polizza di cui sopra almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei Lavori, unitamente al relativo certificato di assicurazione.

Il Concessionario - fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione -, dovrà altresì consegnare al Concedente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula della presente Convenzione, copia di polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori e/ della prestazione dei Servizi, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 = (Euro cinque milioni). Detta polizza dovrà coprire qualunque danno, imputabile a responsabilità del Concessionario e dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l'espletamento dei lavori e/o la prestazione dei Servizi, per tutta la durata della Concessione.

SEZIONE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 32 – RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatte salve le altre ipotesi di risoluzione previste dalla presente Convenzione e e/o dalle disposizioni normative vigenti, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere

la presente Convenzione nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 30 [*Garanzie contrattuali*] e 31 [*Polizze assicurative*];
 - b) gravi ritardi rispetto ai termini stabiliti dalla presente Convenzione per la redazione della progettazione e l'ultimazione dei Lavori, secondo quanto disposto all'articolo 7 [*Termini*];
 - c) sospensione dell'erogazione dei Servizi per fatti imputabili al Concessionario e/o a terzi, di cui il Concessionario debba rispondere ai sensi di legge o della presente Convenzione e/o gravi violazioni del Disciplinare di Gestione che mettano in pericolo la funzionalità dell'Opera e/o pregiudichino in modo rilevante l'erogazione dei Servizi;
 - d) violazioni delle disposizioni di cui al documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" che comportino l'applicazione di penali per un ammontare superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale dei Servizi su base annua, al netto di IVA;
 - e) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 36 [*Tracciabilità dei flussi finanziari*].
2. Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo, il Concessionario, previa eventuale acquisizione di informazioni utili, provvederà a contestare al Concessionario gli addebiti e potrà assegnare al medesimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di rimedio. Ove il Concessionario non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato, il Concedente potrà disporre la risoluzione della presente Convenzione.
 3. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 190 [*Risoluzione e recesso*], comma 3, del Codice.
 4. In caso di intervenuta risoluzione della Convenzione in forza del presente articolo, il Concessionario avrà diritto ad ottenere il pagamento del costo delle Opere realizzate, per il quale sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, mentre sarà tenuto a rimborsare al Concedente il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione della Concessione.
 5. Il concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver (il concessionario) prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94 D.lgs. 36/2023);
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui D.lgs 36/2023, dei soggetti di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023);

ARTICOLO 33 – RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCEDENTE

1. In caso di grave inadempimento del Concedente, il Concessionario potrà intimare per iscritto al Concedente di adempiere entro un congruo termine che non potrà essere

- inferiore a 15 (quindici) giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Decorso tale termine senza che Concedente abbia adempiuto, la presente Convenzione si intenderà risolta.
2. Qualora intervenga la risoluzione della presente Convenzione, ai sensi del presente articolo, saranno rimborsati o pagati al Concessionario:
- a) il valore dei Lavori realizzati, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) le penali e ogni altro costo che il Concessionario ha sostenuto o è tenuto a sostenere in conseguenza della risoluzione, come adeguatamente documentato;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Lavori ancora da eseguire, ovvero della parte di Servizi ancora da gestire, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
3. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, nei casi di cui al presente articolo il Concessionario ha diritto, a propria esclusiva discrezione, di proseguire nella gestione ordinaria delle opere, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente paragrafo, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

ARTICOLO 34 – RECESSO DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente potrà recedere dalla presente Convenzione nelle ipotesi e termini di cui all'articolo 123 [*Recesso*] del Codice.
2. In caso di recesso di cui al presente articolo, spettano al Concessionario:
- a) il valore dei Lavori realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) le penali e ogni altro costo che il Concessionario è tenuto ragionevolmente a sostenere in conseguenza della revoca, come adeguatamente documentato;
 - c) anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 190 [*Risoluzione e recesso*] del Codice, un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Lavori ancora da eseguire ovvero della parte dei Servizi ancora da gestire, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
3. L'efficacia della revoca della Concessione sarà subordinata al pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo.

ARTICOLO 35 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DEL PERIODO DI CONCESSIONE

1. Alla scadenza della presente Concessione, il Concessionario dovrà restituire, a titolo gratuito, il possesso degli Impianti di Illuminazione Votiva al Concedente, il quale - se lo riterrà - effettuerà ogni più utile accesso, anche prima della scadenza della presente Convenzione, con modalità tali da non arrecare pregiudizio al Concessionario e/o agli Utenti, al fine di poter assumere senza soluzione di continuità la gestione dei Servizi. Di

detta consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le Parti. Contestualmente alla restituzione degli impianti, il concessionario consegnare i ruoli aggiornati del servizio di illuminazione votiva e dovrà porre in essere ogni atto o comportamento volto facilitare il subentro del Concedente o di eventuale nuovo concessionario.

2. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di maturazione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, e - con la sottoscrizione della presente Convenzione - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010, per quanto applicabili.
2. A tal fine, il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente affidamento, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari a esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente affidamento, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), come identificati nell'epigrafe della presente Convenzione.
4. Il Concessionario dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [●]

Istituto: [●]

Agenzia: [●]

IBAN: [●]

Intestatario del Conto: [●]
Persona/e delegata/e ad operare sul Conto:
(Nome) [●] (Cognome) [●]
Codice Fiscale: [●]
Data di nascita: [●]
Luogo di nascita: [●]
Residenza: (Comune) [●]
Indirizzo: [●]

5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, si determineranno le conseguenze di cui alla medesima Legge 136/2010.

ARTICOLO 37 – DOCUMENTAZIONE ATTINENTE ALLA CONCESSIONE

1. Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione della presente Convenzione, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della Convenzione, è e resterà di esclusiva proprietà del Concedente.
2. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate alla presente Convenzione.
3. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. In ogni caso, sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti i diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.

ARTICOLO 38 – COMUNICAZIONI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R, anticipata via fax, o in alternativa a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

quanto al Concedente:

[●]

quanto al Concessionario:

[●]

2. Ai sensi del GDPR 679/2016, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

- 3 Il Concessionario si impegna a comunicare, entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione della

presente Convenzione, il nominativo del Referente della Concessione che fungerà da rappresentante del Concessionario nei confronti del Concedente.

ARTICOLO 39 – REGIME TRIBUTARIO

1. Le imposte e tasse scaturenti dalla presente Convenzione rimarranno a carico del Concessionario in base a quanto stabilito dalla normativa disciplinante le singole imposte e tasse.
2. Nel caso di modifiche nella normativa fiscale intervenute durante la vigenza della presente Convenzione e che comportino una alterazione dell'Equilibrio Economico- Finanziario, si procederà ai sensi dei precedenti articoli 28 [*Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario*] e 29 [*Procedura di Revisione*].

ARTICOLO 40 – SPESE DI STIPULA

1. Le spese e tutti gli oneri per la stipula della presente Convenzione sono a completo carico del Concessionario.

ARTICOLO 41 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che possono sorgere tra le Parti sulla presente Convenzione, inerenti alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, decadenza - nessun'altra esclusa - ai sensi degli articoli che precedono, saranno devolute in via esclusiva ed inderogabile al Foro del luogo nel quale si trova la sede del Concedente. È esclusa la competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto

(luogo e data) _____